25

CUOMO CONTRO SOMMA

Nella Corte Suprema di giustizia.

CUOMO CONTRO SOMMA

Nella Corte Suprema di giustizia.

Rapporto del Consigliere Commessario signor **LA ROSA**

» A 13 Giugno 1843 *Michele Somma* domandò innanzi al Giudice Regio di Gragnano contro *D. Giovanni Cuomo* la condanna al pagamento di ducati 131.20, cioè, ducati 115.20 importo di 19 mesi di custodia, e ducati 16 di spesato per ridurre le uve in quattro carro di vino, essendo stato egli costituito con verbale del 18 ottobre 1841 depositario giudiziaria delle uve pignorate a danno di *Giuseppe Palumbo*, ad istanza del Cuomo, e la di cui produzione in vino era stata dal medesimo Somma depositario giudiziario consegnata, in seguito di reclamo di proprietà ammesso dal Tribunale civile di Napoli, al reclamante *Antonio Palumbo* ».

» Una prima sentenza contumaciale del Regio Giudice fece dritto alla domanda ».

» Cuomo *(creditore sequestrante)* vi produsse opposizioni; allegò in esse la incompe-

tenza del Regio Giudice, giacchè l' azione dedotta era una dipendenza della sentenza del Tribunale civile, che avea fatto dritto al reclamo, che Michele Somma (*debitor sequestrato*) avea avuto il semplice nome di depositario, mentre la vendemmia era rimasta presso il *reclamante* Antonio Palumbo; che precedentemente al giudizio fu raccolta l' uva; ed il vino fu venduto dal detto Palumbo, il reclamante (1). Deferì per fine il giuramento al Somma per comprovare quest' ultima circostanza ».

» Il Regio Giudice rigettò l' eccezione d'incompetenza, ed ordinò, che Cuomo avesse provato per mezzo di testimoni *l' epoca in cui fu venduto il vino ricavato dall' uva* a sua istanza pegnorato, a danno di Giuseppe Palumbo ».

» Somma produsse appello contro codesta sentenza. Disse che l' assunto del Cuomo veniva smentito dal fatto suo proprio consegnato nel verbale, essendosi obbligato pagare i drit-

---

(1) Ecco i termini precisi del motivo di opposizione « 2.° Nel merito l' attore Somma ebbe nel pegnoramento il semplice e nudo nome di depositario, mentre gli oggetti pegnorati come fu la vendemia in uva rimase presso il reclamante Antonio Palumbo, *da che pendente il giudizio fu raccolta, ed il vino fu dal medesimo venduto, senza che il depositario predetto vi avesse avuta qualche ingerenza:* ciò era un *notorio*, e qualora si fosse negato implorava una PRUOVA VOCALE, che non poteva essere respinta, art. 1269 leg. civ., mentre veniva in giustificazione UN FATTO ».

ti e spese di custodia, indipendentemente dalla legge; che i dritti di custodia erano dovuti al depositario, sino a che non veniva esonerato dall' obbligo, che avea di consegnare gli oggetti: annullatosi il pignoramento, e restituitosi gli oggetti da Somma al reclamante, non potea Cuomo eccepire il dritto del terzo ».

» Il Tribunale ritenne che a determinare le spese, e le indennità dovute al consegnatario doveasi soltanto por mente al dì della consegna, ed a quello della esonerazione, che sotto questo riguardo la pruova ordinata era inutile ».

» Che il dritto alla indennità non veniva a cessare per essersi lasciata la cosa pignorata presso il debitore, essendo accordato non solo per lo incomodo della custodia, ma anche per rischio della responsabilità ».

» Con sentenza quindi del 17 novembre 1843 fece dritto all' appello, rivocò l' appellata sentenza per quanto riguardava l' ordinata pruova, e facendo quello, che far dovea il primo giudice, rigettò le opposizioni prodotte da D. Giovanni Cuomo avverso la sentenza contumaciale del Regio Giudice, ed ordinò, che la opposta sentenza avesse avuto la sua piena esecuzione ».

» Contro codesta sentenza D. Giovanni Cuomo ha prodotto ricorso per annullamento pei seguenti mezzi ».

**

PRIMO MEZZO (*aggiunto*).

L' art. 348 leg. di proc. dispone che dietro l' articolazione dei fatti , se avviene che sieno negati , *e la legge non ne proibisce la pruova , potrà questa essere ordinata.* Quindi innanzi tutto il Tribunale doveva versare il suo esame , se nella fattispecie la legge negava la pruova del fatto articolato : in altri termini , se di un fatto , o se pur si voglia di un contratto interceduto tra due, la legge proibisca al *terzo* richiedere ed offrirne la pruova. Ora evidentemente l'avvertenza, che dapprima il Legislatore dà nell' art. 1295 leg. civ. riferiscesi ai contraenti unicamente , i quali del loro contratto possono e debbono distendere atto scritto ; e nommai potrebbesi riferire al *terzo* che , ancorchè volesse , non potrebbe.

La proibizione poi che nel prosieguo dell' art. 1275 si legge di non ammettersi pruova testimoniale *contra od oltre* il contenuto negli atti , nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto *avanti* , *contemporaneamente* o *posteriormente* agli atti medesimi , neppure nella fattispecie starebbe. Imperciocchè : vero è che col verbale di sequestro del 1841 il sequestrante , ora ricorrente , conformemente alla legge restò tenuto e si obbligò pagare le indennità e spese di custodia ; nè contro tale sua obbligazione egli ha mai allegato cosa *oltre*, o *contro di essa* , come che detto *avanti* , *contem-*

poraneamente o *posteriormente* : invece il ricorrente allegò un fatto , che , senza menomare la fede del verbale di sequestro, e della obbligazione assunta *ob causam*, provato , assicurava la *causa non sequuta*. Sottintesa è la *condizione* che regge la obbligazione del sequestrante inverso del custode , cioè , purchè in effetti imprenda e si cooperi per la custodia dell' oggetto affidato ; ed allegandosi l' inadempimento a siffatta condizione , non resta allegato cosa *contro* ed *oltre* il contenuto nella obbligazione del sequestrante ; come l' un contraente che chiede essere sciolto dalla obbligazione , perchè l' altro si è reso inadempiente, non attacca menomamente la fede della convenzione istessa.

Violazione quindi del citato art. 348 leg. di proc.

SECONDO MEZZO.

Considerato ha il Tribunale, che la pruova disposta *era inutile* perchè a determinare la spesa e la indennità dovuta al consegnatario *doveasi vedere il dì della consegna, e quello della esonerazione.*

Epperò con poco criterio il Tribunale ritenne che a determinare la *spesa occorsa pella custodia* , bisognava considerare *il dì della consegna, e della esonerazione* ; frutto di qual considerazione sarebbe stato solo la cognizione di un *periodo di tempo* , quandocchè venir si

dovea in cognizione del *quid quid impensum*; ed all' uopo bisognava produrre e valutare documenti contestanti lo speso pella conservazione ed ammeglioramento della cosa sequestrata; che però niuno era stato esibito come dalle narrative della denunciata sentenza risulta, e ciò non pertanto si aggiudicavano ducati sedici a titolo di spesa al già consegnatario giudiziario.

Nè con miglior criterio il Tribunale ritenne che a determinare la *indennità di custodia* bisognava considerare il dì della consegna e della esonerazione, nella fattispecie in cui erasi articolato questo fatto, cioè, *che vendemmiata l' uva fu il prodotto vino immediatamente venduto*: di qual fatto, che costituiva un *notorio*, che si conciliava già la credibilità pel natural concerto tra i due fratelli, l' un debitore, e l' altro reclamante, e per la troppo difficile conservazione del vino, il ricorrente richiesto avea la *pruova*, che la prima giustizia con accorgimento avea ordinata colla sentenza del 15 Luglio 1843, messa quindi nel nulla colla denunciata sentenza del 17 Novembre ultimo.

Il Tribunale invece di dire inutile la pruova disposta, considerar dovea le sanzioni contenute nell' articolo 30 numero 6 della legge sulla tariffa, ed ivi avrebbe trovato scolpito letteralmente questa verità, *con le indennità ricompensarsi la perdita del tempo* (per testimoni), *il travaglio* (pei coltivatori ed al-

tri) *l' opera dell' ingegno* (pegli architetti) *ed infine la cura avuta* (pei custodi) : in mancanza dunque nè più, nè meno della COSA A CUSTODIRSI , non potrà facilmente concepirsi qual cura di essa avesse potuto aversi , e qual diritto di custodia possa esser dovuto.

Laonde manifesta appare la violazione dell' articolo 30 numero 6 della legge sulla tariffa , e falsa applicazione della massima *frustra probatur quod probatum non relevat.*

TERZO MEZZO (*aggiunto*).

La legge dispone , che il *depositario non può servirsi delle cose pegnorate, nè affittarle, nè darle in prestito , sotto pena di esser privato delle spese di custodia , ed obbligato ai danni ed interessi , art. 693 leg. di proc.* Siffatto divieto, molto bene inteso, limitar non si deve al solo caso , in cui il custode *per suo vantaggio* si serva , oppure affitti , o dia in prestito i beni pegnorati , che conservare deve egli *personalmente* , per esibirli ad ogni ordine della giustizia ; ma naturalmente abbraccia ancora il caso , in cui il custode permetta che *altri* si servissero delle cose pegnorate , perchè costoro non sarebbero che *agenti suoi, cui avrebbe permesso* quello che ad egli medesimo non sarebbe stato d' altronde lecito ; e pegl' interessati agli oggetti pegnorati torna lo stesso , se di essi se ne serva il custode , o

favoriti da lui; d'altronde il custode ricadrebbe mai sempre *in colpa* — E quel divieto nella fattispecie risulterebbe effettivo oltremodo, poichè si era allegato, che non già solo il custode permise che altri si servisse della cosa a lui affidata; ma che si spinse perfino a tollerarne, soffrirne la *vendita e distrazione*, serbando alto silenzio. Dimostrata quindi tal vendita, si avea il depositario in colpa *maggiore* di quella preveduta nell' art. 693 leg. civ.: e perciò carente di diritto a *chieder cosa per spese ed indennità*, ed invece ai danni ed interessi tenuto.

Ed il Tribunale ritenendo che l' articolata vendita nulla influiva nella quistione pel pagamento delle spese ed indennità di custodia, violò ancora la disposizione del citato art. 693 leg. di proc.

QUARTO MEZZO.

Considerato ha pure il Tribunale, che l' essersi dal consegnatario lasciata la cosa pegnorata presso del debitore, non toglieva il dritto alla indennità, perchè son queste accordate non meno pell' incomodo della custodia, *m' anche pel rischio di risponsabilità.*

Epperò il Tribunale non avvertiva, che la responsabilità grava non meno sopra i *legittimi mandatarii che riscuotono una mercede*, quanto sopra quelli *per contratto costituiti, che gratuitamente l'opera prestano:* quindi la legge

a calcolo non pone la responsabilità, ed in vece, e principalmente *il sofferto incomodo* (che in questa parte de' rilievi del Tribunale vien pur riconosciuto, comunque nella precedente negato): ora se il Tribunale non dubitò che la cosa pegnorata non uscì mai dalle mani del debitore, qual cura potette prestare il consegnatario giudiziario?

Dal che manifesta appare la irregolare e connivente condotta del già consegnatario giudiziario, ben d'altro che di premio degna.

Violazione quindi degli articoli 1863 e 1864 leg. civ.: ed inopportuna applicazione dell' art. 30 num. 6 della citata legge sulla tariffa.

QUINTO MEZZO.

In ogni caso il Tribunale prima di rigettare la opposizione prodotta dal ricorrente alla sentenza contumaciale di condanna del 17 Giugno resa dal Regio Giudice, vagliar ne dovea *tutt' i motivi*, e fra quali ancor l'ultimo, con cui subordinatamente *erasi deferito il giuramento* sul fatto, di cui la pruova il Tribunale respinse; mentrechè era per legge bene ammessibile, pertinente, e da non negarsi, e vieppiù senza neanche addurre motivazione alcuna — Violazione quindi dell' art. 1312 e seguenti leg. civ., ed art. 109 della leg. org.

CONCHIUSIONE.

Per quali mezzi si spera l'annullamento della impugnata sentenza, col rinvio di diritto.

Napoli 19 Febbrajo 1845.

Matteo Joele.